

Licenziamenti senza blocco nel periodo di vacatio legis

RECESSI ECONOMICI

Retroattività di difficile applicazione per i giorni non coperti dal Dl 34/2020

Angelo Zambelli

Nella tarda serata di martedì 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Rilancio (Dl 34/2020), in vigore il giorno stesso. Il Governo è stato costretto negli ultimi giorni a una corsa contro il tempo, anche in ragione del venire meno, nella giornata di domenica 17 maggio, del “blocco” dei licenziamenti economici contenuto nell’articolo 46 del Dl Cura Italia, prorogato al 17 agosto dal Dl appena pubblicato.

Il “trend topic” degli ultimi giorni è stato, infatti, quello della legittimità o meno dei licenziamenti per motivi oggettivi intimati dai datori di lavoro nelle giornate intercorrenti tra la scadenza del divieto contenuto nel Dl Cura Italia e la pubblicazione del Dl Rilancio. Argomento che ha diviso gli interpreti tra coloro i quali sostenevano che la proroga del divieto introdotta dal Dl

Rilancio non potesse trovare applicazione retroattiva per i giorni rimasti “scoperti” dal divieto del Cura Italia - in ossequio ai principi generali del diritto (su tutti l’articolo 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile) e tanto più considerando la natura imperativa della norma - e chi, invece, riteneva ammissibile l’applicazione retroattiva del divieto, posto che tale principio, fatta eccezione per la legge penale, non assurge al rango costituzionale. Si è registrata, in ogni caso, unanimità tra gli addetti ai lavori nel predicare alle aziende la massima prudenza nell’intimazione dei licenziamenti nei giorni di “vacatio legis”, in considerazione dell’eccezionalità del momento storico, nonché dell’imprevedibilità del Governo, che ci ha abituato negli ultimi tempi a soluzioni non prive di fantasia (si veda la rubrica dell’articolo 19 bis introdotto dalla legge di conversione del Dl Cura Italia, che qualifica come «norma di interpretazione autentica» una norma di contenuto chiaramente innovativo, al solo fine di giustificare l’applicazione retroattiva).

Ad avviso di chi scrive, anche solo ipotizzare la retroattività di un precepto di tale eccezionale portata sarebbe un vulnus al concetto stesso di

Stato di diritto per quei datori di lavoro che abbiano legittimamente deciso di intimare un licenziamento per motivi economici nelle giornate tra domenica 17 e martedì 19 maggio, tra l’altro con l’introduzione della proroga di un divieto scaduto da tre giorni solo in tarda serata (guarda caso, come il Dl Cura Italia).

Per il resto, le modifiche anticipate dalle bozze sono state confermate dal Dl Rilancio, che oltre a prorogare il “blocco” dei licenziamenti economici fino al 17 agosto ha disposto la sospensione, per il medesimo periodo, delle procedure di licenziamento individuale per motivi oggettivi a cui sono tenute le aziende di maggiori dimensioni e per assunzioni prima del Jobs Act. È stata, infine, confermata la controversa (quanto inutile) previsione relativa alla possibilità per i datori di lavoro, a prescindere dalle dimensioni dell’azienda, di revocare i licenziamenti economici intimati tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020 a condizione di fare contestuale richiesta dei trattamenti di integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del licenziamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Il testo integrale dell’articolo